

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 190/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 marzo 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Ivan De Musso, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE SALOMAO ADRIANO ROBERTO SEGUITO GARA CASTRO FROSINONE FUTSAL/ACIREALE CALCIO A 5 DEL 18.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 527 del 22.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acireale Calcio a 5 di Acireale (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2) RICORSO DELL’A.S.D. F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2014 INFLITTA AL CALCIATORE LOBENE CESIDIO SEGUITO GARA REAL DEM MONTESILVANO/F.LLI CAMBISE CALCIO A 5 DEL 25.2.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 545 del 25.2.0211)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. F.lli Cambise Calcio a 5 di Trasacco (L’Aquila), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Lobene Cesidio a 10 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

**3) RICORSO DEL S.S.D. CIVIS COLLEFFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. COPPOLA FABIO ED AMMENDA DI € 250,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA CIVIS COLLEFFERRO 1997/LICOGEST VIBO CALCIO A 5 DEL 28.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 585 del 6.3.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Civis Colleferro 1997 di Colleferro (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 14 marzo 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete